Richiesta autorizzazione al trasferimento dei locali farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza.



La/II sottoscritta/o dr.ssa/dr.

Al Sig. Sindaco del Comune di Cordenons

Direttore Generale

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Via della Vecchia Ceramica n. 1 33170 - PORDENONE

Pec: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

- Direttore SOC Assistenza Farmaceutica
- Dipartimento di Prevenzione (DP-ISP, DP-IAN, DP-VET)

	RICHIEDENTE	ydt jastob i dalbako edabowane
Cognome	Nome	
GUARINO	RODOLFO	
nata/o a	Prov	il
TRENTO	TN	14/11/1988
CF		
GRNRLF88S14L378P		

Nella propria qualità di titolare/direttore/legale rappresentante della farmacia:

FARMACIA					
Denominazione Fari	macia:		CRF		
FARMACIAAIDI	JE GIGLI SRL				
Con sede a:					
Comune		Prov.			
CORDENONS		PN			
Via		N.		CAP	
VIA GIUSEPPE	MAZZINI	70		33084	
Sede n.	P.IVA		PEC		
893	018751809	935			

CHIEDE

ai sensi della Legge 2 Aprile 1968, n.475 e s.m.i. l'autorizzazione a:

TRASFERIMENTO DEI LOCALI DELLA FARMACIA suddetta nella nuova sede, sita al seguente indirizzo:

Comune	Prov.		
CORDENONS	PN		
Via	N.	CAP	
VIA SCLAVONS	10	33084	
A far data dal			
21/02/2022			

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.45 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà,

DICHIARA

- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica rispetta, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 475/68 così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 362/91, una distanza con le altre farmacie limitrofe esistenti, non inferiore ai 200 ¹ metri misurabili per la via pedonale più breve tra soglia e soglia, cioè tra le rispettive porte di accesso;
- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica sopra indicata rientra nell'ambito territoriale della sede per la quale è stata concessa l' autorizzazione;
- di essere a conoscenza che l'avvio dell'attività e' subordinata all'ispezione della Commissione di vigilanza delle farmacie ex art.40 LR 43/1981, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1265/34;

CHIEDE

inoltre, che la presente domanda <u>venga pubblicata per quindici giorni consecutivi</u> all'albo delle **Amministrazioni di cui all'indirizzo (Azienda Sanitaria e Comune)**, come previsto dall'art.1 della L. 475/68 (come modificato dall'art.1 della L. 362/91).

Si allegano alla presente istanza:

- planimetria dei nuovi locali datata e firmata in originale dal tecnico abilitato, (in scala 1:100), con indicati i rapporti aereo-illuminati, le destinazioni d'uso dei singoli locali, le sezioni, l'arredo;
- Certificato di agibilità rilasciato dal comune o domanda presentata in comune per la verifica dell'attestazione attraverso il silenzio assenso²³;
- copia del documento di riconoscimento del/della richiedente.

SI ALLEGA, INOLTRE, LA PERIZIA GIURATA RELATIVA ALLA DISTANZA CON LE ALTRE FARMACIE LIMITROFE.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data	Timbro/Firma	5701	,
25/01/2022		Koll (h

Nota informativa:

¹ La distanza non deve essere inferiore ai 3.000 metri se la sede farmaceutica è stata istituita ai sensi dell' art. 104 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune."

² Trascorsi 30 gg dalla ricezione della domanda, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dall'Azienda Sanitaria, qualora previsto dalla legge. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 gg. ³ Riferimenti normativi: L. R. 19/2009 artt. 27-28, D.M. n. 37 del 22/1/2008 art. 9 (certificato di agibilità a seguito di dichiarazione conformità impianti utilizzati), D.P.Reg. n. 18/Pres. del 20/1/2012 art. 4 (criteri per il rilascio del certificato di agibilità). 02 - Mod. trasferimento locali - Rev. del 03/06/2020